



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 10 novembre 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 20/2021/INPR, con la quale sono stati ripartiti fra i Magistrati in servizio presso la Sezione i controlli rientranti nel programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR, con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 31/2022, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amaro;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia

adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse “*ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità*”, concorrendo “*alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno*” (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato”, ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 *bis* del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. lgs.118/2011 che, in

adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 *bis* D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("*irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti*", ex art. 148 *bis*, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*" (art. 148 *bis*, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"*attuazione dei programmi di spesa*" (art. 148 *bis*, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "*la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("*violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria*") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "*anche in prospettiva*" (art. 148 *bis*, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari, inerenti al comune di Massanzago (PD), la Sezione ha deliberato nei termini di seguito indicati.

Con l'ultima deliberazione, relativa al Rendiconto 2019 (n. 75/2022/PRSE), la Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- riscontrava l'inosservanza, nel 2019, del termine di adozione del Piano della performance, richiamando l'Ente al rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- rilevava, per l'esercizio 2019, la negatività del fondo di dotazione dello stato patrimoniale e del risultato economico di esercizio, invitando l'Ente ad effettuare le opportune verifiche e a favorire una gestione improntata all'equilibrio economico, che consenta di assicurare una consistenza positiva del predetto fondo;
- raccomandava di proseguire nella ulteriore riduzione dei residui e di migliorare la propria efficienza nei pagamenti, rimuovendo eventuali ostacoli che non ne consentano l'esecuzione nei termini previsti.

La Sezione ha esaminato la documentazione inerente al Bilancio di previsione 2020/2022 e al Rendiconto 2020 relativa all'Ente, dalla quale emerge la situazione finanziario - contabile, compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP – RENDICONTO 2020	
	Rendiconto 2020
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	378.557,13
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	209.668,26
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	209.668,26
Saldo delle partite finanziarie	0,00
Risultato di competenza di parte corrente (O1=G+H+I-L+M) al netto del saldo negativo delle partite finanziarie	378.557,13
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	116.901,20
Z2) Equilibrio di bilancio di parte capitale	112.167,74
Z3) Equilibrio complessivo di parte capitale	112.167,74
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	495.458,33
W2) Equilibrio di bilancio	321.836,00
W3) Equilibrio complessivo	321.836,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE		
		2020
Fondo cassa al 31/12/2020	(+)	1.542.180,35
Totale residui attivi	(+)	952.755,20
Totale residui passivi	(-)	920.051,53
FPV in spesa di parte corrente	(-)	50.156,70
FPV in spesa di parte capitale	(-)	496.131,15
FPV in spesa per attività finanziarie	(-)	0,00
Risultato contabile di amministrazione	(=)	1.028.596,17
Totale accantonamenti	(-)	254.641,11

<i>di cui: FCDE</i>		246.181,04
<i>di cui: Fondo contenzioso</i>		5.000,00
<i>di cui: Fondo perdite partecipate</i>		0,00
<i>di cui: Altri accantonamenti</i>		3.460,07
Totale parte vincolata	(-)	136.339,65
Totale parte destinata agli investimenti	(-)	95.391,82
Totale parte libera (avanzo)	(-)	542.223,59

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

RENDICONTO 2020			
Titoli	Accertamenti	Riscossioni	Incidenza
	(a)	(b)	b/a
Titolo 1 RR (Residui)	678.239,62	566.957,62	83,59%
Titolo 1 CP (Competenza)	2.127.362,53	1.591.203,32	74,80%
Titolo 3 RR (Residui)	50.996,28	22.565,90	44,25%
Titolo 3 CP (Competenza)	238.445,33	212.997,35	89,33%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	1.542.180,35
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	1.048,30
Indice tempestività dei pagamenti	-9,21

INDEBITAMENTO

	2020
Debito complessivo a fine anno	965.320,91

La Sezione, precisando che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia e che dunque l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune, richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

Bilancio di Previsione 2020-2022

2020.BP.1 Schema BDAP: dalla lettura dello schema trasmesso alla BDAP, relativo al Bilancio di previsione 2020-2022, si è riscontrato che i dati ivi rappresentati, inerenti agli equilibri, non corrispondono a quelli rinvenibili nell'allegato A alla deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di previsione.

L'Ente, con detta delibera consiliare (n. 72 del 27 dicembre 2019), ha previsto, come desumibile dall'allegato A), un saldo non negativo di parte corrente, di parte capitale e finale. Il risultato di parte corrente, in particolare, è stato conseguito mediante le altre

poste differenziali, che hanno avuto effetto sull'equilibrio, ex articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in forza della componente positiva I) dello schema di bilancio a titolo di entrate di parte capitale destinate a spese correnti, per euro 52.760,00.

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-52.760,00	-29.950,00	-69.950,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	52.760,00 0,00	29.950,00 0,00	69.950,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I+L+M		0,00	0,00	0,00

Contestualmente, si è riscontrato che nello schema di bilancio rinvenibile nella Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni tale equilibrio appare negativo, in quanto non risulta riportata la predetta componente di entrata di cui alla voce I).

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-52.760,00	-29.950,00	-69.950,00
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che hanno effetto sull'equilibrio ex articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali			
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O=G+H+I+L+M)	-52.760,00	-29.950,00	-69.950,00

Di contro, nel predetto schema BDAP, risulta positivo per il medesimo importo il saldo di parte capitale, a invarianza del risultato finale della gestione di competenza.

Il Collegio, preso atto del fatto che il Bilancio risulta approvato nei termini di legge e che rappresenta un saldo non negativo sia in parte corrente che nel risultato finale, considerando che il risultato negativo di parte corrente rinvenibile negli schemi BDAP, oltre ad indurre ad una erronea interpretazione degli equilibri, non soddisfa quanto espressamente richiesto dall'art. 162 del TUEL, invita l'Ente alle opportune verifiche, provvedendo eventualmente al riallineamento dei dati tra gli schemi BDAP e il Bilancio approvato.

2020.RE.2 Capacità di riscossione: la capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

RENDICONTO 2020			
Titoli	Accertamenti	Riscossioni	Incidenza
	(a)	(b)	b/a
Titolo 1 RR (Residui)	678.239,62	566.957,62	83,59%
Titolo 1 CP (Competenza)	2.127.362,53	1.591.203,32	74,80%

Titolo 3 RR (Residui)	50.996,28	22.565,90	44,25%
Titolo 3 CP (Competenza)	238.445,33	212.997,35	89,33%

Nei dati rinvenibili nella BDAP, si riscontra una bassa riscossione dei residui del titolo III; si raccomanda all'Ente un miglioramento della stessa.

Con riferimento alle singole voci di natura tributaria, sulla base dei dati rinvenibili nel questionario, le riscossioni sono risultate le seguenti:

Descrizione voce	Accertamenti	Riscossioni	
Recupero evasione IMU/TASI	172.254,04	60.019,44	34,84%
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0,00	0,00	
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	
TOTALE	172.254,04	60.019,44	34,84%

Anche in questo caso, si riscontra un grado di riscossione non ottimale.

La Sezione raccomanda all'Ente un miglioramento della capacità di riscossione, relativamente alle voci in precedenza riportate.

2020.RE.3 Organismi partecipati: l'Organo di revisione risponde negativamente in ordine al quesito se il sistema informativo consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente locale e le sue società partecipate.

Il predetto Organo di revisione non segnala, né nel questionario, né nella propria relazione, ulteriori situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie.

In relazione alla pregressa osservazione la Sezione, considerate le dimensioni dell'Ente, ritiene in ogni caso di valorizzare l'importanza per l'Ente stesso di dotarsi di "idoneo strumento informativo" per rilevare i suddetti rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 147 quater, comma 2 del D. lgs. 267/2000.

2020.BP.4 Piano della performance: con riferimento al questionario sul Bilancio di previsione 2020-2022, si è riscontrato che l'Ente non ha assunto uno specifico provvedimento per l'adozione del Piano della performance, che è stato dunque unificato organicamente al PEG.

A fronte di un Bilancio di previsione approvato il 27/12/2019, si è riscontrato che per il 2020 il Piano unificato al PEG risulta approvato tardivamente (04/08/2020) rispetto ai 20 giorni previsti dall'art. 169 TUEL, con riferimento alla predetta data di approvazione del bilancio.

Il Collegio, rilevato che la tematica è stata già oggetto della deliberazione 75/2022/PRSE, pubblicata in un momento successivo all'approvazione del Bilancio di previsione, rinvia ai contenuti della predetta deliberazione, afferente all'esercizio 2019, raccomandando per il futuro di rispettare le tempistiche di approvazione di tale rilevante atto di

programmazione.

2020RE.5 Stato patrimoniale: sulla base dei dati rinvenibili negli schemi di bilancio BDAP, la Sezione rileva che il fondo di dotazione dello Stato patrimoniale risulta negativo.

Stato patrimoniale (passivo)	2020
A) Patrimonio netto	
Fondo di dotazione	-5.352.659,48
Riserve	19.351.555,88
da risultato economico di esercizi precedenti	0,00
da capitale	965.113,35
da permessi di costruire	4.011.023,44
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	14.375.419,09
altre riserve indisponibili	0,00
Risultato economico dell'esercizio	204.934,26
Totale patrimonio netto	14.203.830,66

Anche in questo caso la Sezione, osservato che la tematica è stata già oggetto di deliberazione relativa al precedente esercizio (75/2022/PRSE) e che l'Ente ha ricevuto tale deliberazione in un momento successivo all'approvazione del Rendiconto, rinvia ai contenuti della stessa, raccomandando per il futuro all'Ente di effettuare le opportune verifiche e favorire una gestione improntata all'equilibrio economico, che consenta di assicurare una consistenza positiva del predetto fondo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e sul Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Massanzago (PD):

- riscontra un disallineamento tra i dati relativi al Bilancio di previsione 2020-2022, nei termini di cui alla parte motiva della presente deliberazione e invita l'Ente alle opportune verifiche ed eventuali rettifiche;
- riscontra una bassa riscossione dei residui del titolo III e del recupero evasione delle entrate tributarie per IMU/TASI; raccomanda all'Ente di perseguire un miglioramento della capacità di riscossione delle predette voci di entrata;
- rileva che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente locale e le sue società partecipate, raccomandando l'effettuazione di una puntuale rilevazione dei predetti rapporti;
- riscontra l'inosservanza del termine di adozione del Piano della performance, richiamando l'Ente al rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- rileva la negatività del fondo di dotazione dello Stato patrimoniale e del risultato economico di esercizio, invitando l'Ente ad effettuare le opportune verifiche e a favorire una gestione improntata all'equilibrio economico, che consenta di assicurare

una consistenza positiva del predetto fondo.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTe, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Massanzago (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 10 novembre 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 13 gennaio 2023

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin